

Pieve di Soligo, 15/04/2021

Informativa n. 8

OGGETTO: nuova modalità di controllo e di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con decorrenza 2021; procedure introdotte dal decreto ministeriale 4/12/2020, attuato dal Provvedimento n. 34958 del 04/02/2021¹

Ricordiamo che, in riferimento al calcolo ed al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, **dall'anno 2021** l'Agenzia Entrate provvede a inserire e mettere a disposizione, nel "cassetto fiscale"² di ogni azienda, due elenchi (A e B) che riportano:

- il primo (A), le fatture, già indicate dall'emittente come soggette a imposta di bollo; **tale elenco non è modificabile;**
- il secondo (B), le fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali emerge tale obbligo sulla base di alcuni criteri evidenziati dall'Agenzia³; in tale elenco non saranno inserite le fatture soggette a reverse charge (identificate dai codici "tipo documento": TD16/17/18/19), infatti tali operazioni, pur non comportando addebito di IVA, ne sono comunque soggette e, quindi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di bollo.

I due elenchi sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Il contribuente **potrà⁴** quindi:

- modificare l'elenco B indicando quali fatture, fra quelle presenti, non rientrano nell'applicazione dell'imposta di bollo;
- aggiungere gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate all'imposta, ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Le eventuali modifiche, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2021, l'ultimo giorno per effettuare le modifiche è il 30 aprile 2021.

A seguito delle eventuali modifiche, o in caso di nessuna modifica, confermando così gli elenchi proposti, l'Agenzia delle entrate procederà al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento, evidenziandone l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; nel caso del primo trimestre, entro il 15 maggio 2021.**

¹ Il Provvedimento è consultabile a questo indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-4-febbraio-2021>

² Situato all'interno del sito "Fatture e Corrispettivi". Il percorso per consultare gli elenchi è il seguente: nella home page del sito "Fatture e Corrispettivi", andare al riquadro "consultazione", poi cliccare sul link "Fatture elettroniche e altri dati iva"; successivamente, all'interno del riquadro "Fatture elettroniche", cliccare sul link "pagamento imposta di bollo" ed infine sul quadratino celeste a destra.

³ I criteri che inducono l'Agenzia a far entrare nell'elenco B le fatture non assoggettate ad imposta di bollo da parte dell'emittente, sono i seguenti, che devono essere TUTTI presenti:

- a) la sommatoria degli importi presenti nel campo <PrezzoTotale> risulta maggiore di 77,47 euro;
- b) è stata indicata la "natura":
 - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette IVA),
 - oppure N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA),
 - oppure N4 (operazioni esenti IVA);
- c) non è stata indicata nessuna codifica, nel campo "altri dati gestionali", per il non assoggettamento all'imposta di bollo (tale codifica viene inserita in presenza di casi residuali di emissione di fattura da parte di enti del terzo settore, di società assicurative o di banche)

⁴ Si tratta di una facoltà; nel caso l'elenco B risulti corretto, non è necessario fare alcuna variazione; in tal caso, l'elenco B si intende confermato.

Il **pagamento dell'imposta**⁵ va effettuato, di norma, entro il secondo mese successivo al trimestre (con l'eccezione riguardante il secondo trimestre); si veda a tale proposito la tabella a pag. 9 della guida⁶ pubblicata dall'Agenzia e allegata alla presente informativa. Si ricorda comunque che il bollo sulle fatture elettroniche emesse, si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l'importo dell'imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 250 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); ugualmente, se l'importo dell'imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Se la data ultima per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.

Come già accennato, si allega alla presente informativa, il file della Guida appositamente pubblicata dall'Agenzia Entrate, nella quale si possono trovare tutte le istruzioni e specifiche per operare in base alle nuove disposizioni descritte.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

⁵ Il pagamento può essere effettuato o direttamente sul sito, nella pagina in cui l'Agenzia presenta il calcolo dell'imposta, inserendo il proprio IBAN, oppure autonomamente tramite F24.

⁶ Scaricabile comunque al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/imposta-di-bollo-sulle-fatture-elettroniche>